



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEZZOPANE, ALBANO, CIRINNÁ, GIACOBBE,  
MARGIOTTA, MICHELONI, PUPPATO, TOMASELLI e VACCARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013**

Modifiche all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha recentemente novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, prospezione nonché coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, in particolare il regime autorizzatorio connesso alle medesime attività.

La materia è stata oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, aveva introdotto un nuovo comma 17 all'articolo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno di aree marine o costiere protette a qualsiasi titolo, nonché, all'esterno di tali aree protette per ulteriori dodici miglia marine, mentre, per il solo petrolio, lungo tutta la fascia marina della Penisola italiana, entro le cinque miglia dalla costa. Tale divieto riguardava anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2010, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data.

L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha poi interamente sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La principale modifica prevista dal nuovo testo consiste nella fissazione di un'unica e più rigida fascia di rispetto, per petrolio e per gas, stabilita in dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane comunque immutato il divieto con riferimento

alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette.

La novella dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che nasce con l'evidente intento di perseguire una maggiore tutela ambientale, finisce quindi per generare un effetto controproducente: infatti, il nuovo articolo 6 stabilisce che il divieto di ricerca ed estrazione faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Inoltre, viene confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tuttavia, sono fatte salve, rispetto al regime di sottoposizione alla VIA, le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Anche in questo caso, le modifi-

che proposte avranno inevitabili conseguenze sull'ambiente marino.

Per effetto di tale complesso di disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque a largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali. La consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che ricadrebbero sul Mediterraneo, date le sue caratteristiche di mare chiuso, nel caso di contaminazione dell'ambiente marino, richiede di valutare con estrema prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi a largo delle coste del nostro Paese.

Tali considerazioni sono ancora più rilevanti se queste attività vengono svolte in aree protette istituite o da istituire, come nel caso del Parco della Costa teatina previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93. In particolare, la coltivazione del giacimento di idrocarburi nella

zona Ombrina Mare - che in base alla pregressa normativa rientrava tra le attività vietate poiché l'area di progetto si trovava a circa 6,5 km dalla costa - in virtù della nuova normativa può essere praticata perché riferita ad un procedimento concessorio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010.

Per evitare che si creino situazioni in cui la finalità della nuova normativa, cioè la garanzia di maggiore rigore nella tutela ambientale, venga completamente stravolta dal verificarsi di situazioni come quella sopra descritta, il presente disegno di legge conferma la nuova normativa eliminando la parte che fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. In questo modo si stabilisce una disposizione chiara, certa e applicabile a tutti i soggetti che operano nel settore della ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare, che rafforza le ragioni della tutela ambientale e della salute delle popolazioni coinvolte.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le attività di cui al primo periodo sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle suddette attività. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato. A decorrere dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».

2. Sono privi di efficacia tutti gli atti adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e quella di entrata in vigore della presente legge.





